

ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Istruzioni comuni per gli adempimenti RI/R.E.A.
Prima edizione (in corso di approvazione)
Settembre 2012

CONTATTI

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/490245
Telefax: 0372/490320
Call-Center 199.509.980
Pec: cciaa@cr.legalmail.camcom.it (solo da Pec)
E-mail: registro.impres@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.gov.it
Call-Center 800.534.222
Pec: registroimpres@lc.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.impres@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.gov.it
Telefax: 0376/234361
Call-Center 199.509.911 (solo per Registro Imprese)
Pec: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.impres@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Call - center: numero verde 800.226.372. (da Milano e provincia)
Telefono: 02/85152000 (numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Pec: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/2807520
Telefax: 039/2807508
Call-center: 800.177.722
Pec: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
E-mail: attivitaregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.gov.it
Telefono: 0382/3931
Telefax: 0382/393203
E-mail: registro.impres@pv.camcom.it,
E-mail: albieruoli@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.gov.it
Telefono: 0342/527252
Telefax: 0342/527202
Pec: registro.impres@so.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.impres@so.camcom.it
E-mail: albi.ruoli@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.gov.it
Telefax: 0332/295336
Call-Center 848.800.204
Pec: varese.registroimpres@legalmail.it
Sistema Help Desk

INDICE

Campo di applicazione	7
Normativa di riferimento	7
Definizioni.....	7
Attività di agente o rappresentante di commercio	8
Informazioni aggiuntive.....	9
Impresa in un giorno	13
Inizio dell'attività	13
Casi particolari di inizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio	15
Apertura di unità locale.....	15
Trasferimento sede da altra provincia	17
Sospensione dell'attività.....	17
Modifiche relative all'impresa di agenzia o rappresentanza di commercio.....	17
Accertamento e certificazione dei requisiti	19
Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)	21
Requisiti per l'esercizio dell'attività	23
Requisiti professionali	23
Requisiti di onorabilità	25
Avvertenze - requisiti di onorabilità	25
Incompatibilità	26
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti	26
Provvedimenti inibitori dell'attività	29
Modulistica	31
Costi e adempimenti amministrativi	33
Titoli di studio abilitanti per l'esercizio dell'attività di agente o di rappresentante di commercio - legge 204/1985 (elenco indicativo e non esaustivo)	37
Appendice	41
Regime transitorio	41

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli da 1742 a 1752 del Codice civile;
- Legge 3 maggio 1985, n. 204 “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (articoli 74, 80 e 85) e successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 “ Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, in vigore dal 12 maggio 2012;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “r.e.a”, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’art. 9 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) “apposita sezione del r.e.a.”, la sezione nella quale si iscrivono i soggetti diversi dalle imprese, prevista dall’art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
- c) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- d) “SUAP”, lo sportello unico per le attività produttive del comune di cui al D.P.R. 160/2010. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010 le domande, se contestuali alla Comunicazione unica, sono presentate al Registro delle imprese, che le trasmette immediatamente allo sportello unico del comune competente per territorio;
- e) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- f) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali

vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista dal D.M. 26 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

L'**agente di commercio** è colui che viene incaricato da una o più imprese a **promuovere la conclusione di contratti**, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il **rappresentante di commercio** è colui che viene incaricato da una o più imprese a **concludere contratti**, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il **sub-agente** è colui che viene incaricato dall'agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un'agente di commercio.

Le attività di agente di commercio, rappresentante di commercio, sub-agente di commercio non sono attività equivalenti, quindi la descrizione dell'attività indicata nella modulistica informatica registro imprese / r.e.a. deve corrispondere alla tipologia di attività, al settore e ai prodotti risultanti dal mandato conferito e allegato alla pratica a comprova dell'attività svolta; in caso di società l'oggetto sociale deve prevedere in modo chiaro ed esplicito l'attività di agenzia e/o di rappresentanza.

L'attività di agente o rappresentante di commercio svolta in forma di impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese / r.e.a.; per i soggetti diversi dalle imprese l'iscrizione avviene in un'apposita sezione del r.e.a. ed ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività.

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di agente o rappresentante di commercio, di cui alla Legge n. 204/1985, le seguenti attività:

- l'attività di "*procacciatore d'affari*" (attività limitata a raccogliere, senza vincolo di stabilità, le ordinazioni di clienti o gli affari trasmettendone le commissioni al singolo preponente, in forza di lettera di incarico rilasciata dal preponente al procacciatore. Trattasi di attività che consiste nel segnalare all'impresa preponente l'opportunità di stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito agli stessi; concretizzandosi dunque

in un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge¹. Nel caso in cui l'incarico sia occasionale o in forma di collaboratore non sussistono i requisiti dell'imprenditorialità e quindi di iscrizione al Registro delle Imprese);

- l'attività di "*agenzia di assicurazioni*" (si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da un'impresa di assicurazioni di promuovere per conto di questa contratti in una zona determinata);
- l'attività di "*promotore finanziario*" (si intende chi esercita professionalmente fuori sede la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e di servizi d'investimento).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente effettiva **soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio**, istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; pertanto ad ogni effetto di legge i richiami al suddetto Ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel r.e.a.

Diritto di stabilimento²: le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere le attività in argomento, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel r.e.a. qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle stesse attività.

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa "comunitaria" di esercitare in Italia l'attività di agente o rappresentante di commercio presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvallesse per l'unità locale italiana di un preposto o di dipendenti questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art. 4 del D.M. 26 ottobre 2011.

Per il principio della territorialità della legge sono escluse dal possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 204/1985 le imprese che svolgono le attività di agente e/ o rappresentante di commercio esclusivamente all'estero, anche se entrambi i

¹ Considerato che trattasi di un contratto atipico, si rappresenta l'opportunità di contattare gli uffici del Registro delle Imprese prima di presentare l'istanza di iscrizione per l'attività di procuratore d'affari; detta figura non è comunque prevista per il settore immobiliare.

² Art. 11 D.M. 26 ottobre 2011.

soggetti del rapporto sono di nazionalità italiana; si fa presente che l'attività svolta esclusivamente all'estero deve risultare chiaramente sia dalla lettera d'incarico o dal contratto di agenzia e sia nella descrizione dell'attività³ riportata sulla modulistica informatica registro imprese/r.e.a.

Libera prestazione di servizi⁴: la prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro imprese o nel r.e.a. perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

Le imprese che svolgono attività di agenzia o rappresentanza devono comprovare l'attività svolta con allegazione alla domanda/denuncia della copia del contratto di agenzia e/o rappresentanza o altro documento simile (es. copia della lettera di incarico di agente e/o rappresentante di commercio), firmati da entrambe le parti, in cui devono essere indicati (in via esemplificativa) la nomina ad agente e/o rappresentante, la zona interessata, la data di effetto, i limiti adottati (diritti e doveri).

Il contratto di mandato non può avere data-effetto successiva alla data di presentazione al Registro delle Imprese del modello "**ARC**" – sezione "**Scia**". Il mandato può avere data anteriore all'invio del modello Scia o può recare una data effetto generica (es. ..."*Il contratto ha effetto dalla data di presentazione della SCIA alla Camera di commercio*").

Le imprese che svolgono attività di agenzia o rappresentanza devono indicare nella domanda/denuncia presentata al Registro delle Imprese:

- la descrizione del/i **settore/i** (agente o rappresentante di commercio) e del/i **prodotto/i** o servizio/i trattato/i e deve corrispondere con le risultanze del mandato conferito. Se le merci trattate sono "oggetti preziosi" occorre indicare nel modello di domanda/denuncia anche gli estremi della licenza di Pubblica Sicurezza (art. 127 del R.D. 773/1931) o in alternativa allegarne la scansione;
- precisare se trattasi di **agenzia** o **rappresentanza con o senza deposito**: se trattasi di mandato con deposito il contratto deve essere previamente registrato all'Ufficio del Registro, e deve essere allegato alla Comunicazione unica di inizio attività unitamente alla "SCIA modulistica regionale unificata";

³ Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3202/C del 21 gennaio 1990.

⁴ Art. 12 D.M. 26 ottobre 2011.

se il mandato è senza deposito non è soggetto a registrazione in quanto l'allegazione dello stesso alla Comunicazione unica (modello RI/REA) non costituisce caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986 art. 6; art. 5 e parte II della Tariffa n. 1, 3)⁵.

Le imprese che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza per conto di preponenti stranieri devono allegare alla domanda/denuncia la copia del contratto dell'impresa mandante (qualora non sia redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato dalla traduzione giurata ed asseverata da un perito nominato dal Tribunale o da traduzione in lingua italiana certificata da consolato italiano all'estero) e copia del certificato o dell'attestazione che comprova l'avvenuta iscrizione dell'impresa preponente, rilasciato dall'ente estero preposto alla tenuta del registro delle imprese con traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito e asseverata in Tribunale.

L'agente e il rappresentante di commercio è soggetto ad un doppio regime previdenziale che prevede l'iscrizione a I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e a E.N.A.S.A.R.C.O (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), quest'ultimo opera come previdenza integrativa delle prestazioni I.N.P.S.

5 Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3202/C del 21 gennaio 1990.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ⁶

Le **imprese** che iniziano l'attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese⁷.

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività in parola per conto dell'impresa sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni della stessa.

Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività agente e/o rappresentante di commercio questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel **modello intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa o solo per una determinata localizzazione della stessa impresa, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi del medesimo ente.

Si ricorda che l'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione o acquisizione di ordini.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica i seguenti modelli, con eventuale "SCIA modulistica regionale unificata":

- a) il modello "**ARC**" compilato
 - nella sezione "**Scia**";
 - nella sezione "**Requisiti**" con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per il titolare di impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria

⁶ Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

⁷ Per le localizzazioni fuori provincia della sede la competenza per la presentazione della SCIA è quella del Registro delle imprese nel quale viene denunciata l'apertura o la modifica dell'unità locale relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio.

o per eventuale preposto che svolga a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;

- b) il modello **intercalare "Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per tutti i soggetti successivi al primo, il quale ha già compilato l'apposita sezione "Requisiti" del modello "ARC".

I modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle Imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del modello "**ARC**" e la data di sottoscrizione dell'eventuale "SCIA modulistica regionale unificata" devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica⁸.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

⁸ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO⁹

Apertura di unità locale

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di esse un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che eserciti l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa. Qualora il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona tale funzione presso l'unità locale, è tenuto a nominare un preposto, immedesimato con l'impresa, che deve possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata. L'atto di nomina può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel modello **intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa e solo per questa localizzazione, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa.

L'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione o acquisizione di ordini.

Si ricorda comunque che, ai sensi della vigente normativa, sia il titolare o legale/ i rappresentante/i sia il diverso soggetto preposto per la localizzazione devono possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio.

L'impresa che sia già attiva per l'attività in questione, se apre una unità locale ubicata nella stessa provincia della sede per la medesima attività, deve presentare, tramite l'applicativo Comunica con allegata eventuale "SCIA modulistica regionale unificata", il modello "ARC" compilato nella sezione "Scia" e sezione "Requisiti" quest'ultima contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge da parte del nominato preposto; la sezione "Requisiti" può essere omessa laddove si tratti di preposto che riveste già la carica o la qualifica di legale rappresentate all'interno della società, per il quale, quindi, risulti già certificato e verificato il possesso dei prescritti requisiti.

⁹ Il modello "**ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO)**" e il modello intercalare "**Requisiti**" allegati alla pratica telematica da trasmettere al Registro delle imprese/r.e.a e presentati come file XML devono essere individuati rispettivamente con il codice documento "**C34**" modello "**ARC**" e "**C35**" per il modello intercalare "**Requisiti**". Per le modificazioni che non richiedono la denuncia dei requisiti si deve comunque compilare il modello "**ARC**" nella sezione modifiche codice documento "**C34**".

Nel caso di svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, con **primo avvio dell'attività solo presso un'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede**, è necessario avviare due procedimenti poiché devono essere segnalati sia i requisiti del titolare o dei legali rappresentanti (alla camera competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti alle singole localizzazioni (alla camera competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una, alla Camera di commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso; una seconda, alla Camera di commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione. Inoltre, anche se l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla Camera di commercio competente per la sede medesima.

Si riportano di seguito le istruzioni circa i campi da compilare nel modello "ARC" da presentare:

- a) alla Camera di commercio competente per la sede:
 - sezione "Scia", barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - sezione "Requisiti" o modello intercalare "Requisiti" indicare i requisiti del titolare o di ciascun legale rappresentante.
- b) alla Camera di commercio competente per l'unità locale:
 - sezione "Scia" barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - sezione "Requisiti" (eventuale) nel caso in cui i requisiti del preposto all'unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; altrimenti compilare la sezione "Requisiti" (ove non ancora utilizzata), oppure allegare un intercalare Requisiti per ciascun soggetto con requisiti (procuratore, preposto, dipendente) svolgente l'attività di in argomento presso l'unità locale (sempre che per tali soggetti i requisiti non siano già stati dichiarati presso la sede legale).

Infine si ricorda che alla compilazione della modulistica in questione dovrà accompagnarsi la compilazione, tramite la Comunicazione unica, della modulistica registro imprese/r.e.a. nella quale risulterà rilevante **allegare il modello NOTE** ove l'impresa dovrà espressamente dichiarare di aver già presentato anche la pratica alla Camera di commercio competente (con indicazione della provincia) per la sede o, viceversa, per l'unità locale, in modo tale che le due Camere di commercio

coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che la qualifica di agente o rappresentante di commercio è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il modello "**ARC**" compilato nella sezione "**Scia**" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica ed eventuale "SCIA modulistica regionale unificata".

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio, quando riprenda la medesima attività con gli stessi soggetti già abilitati, presenta gli usuali modelli di iscrizione; se riprende la suddetta attività ma i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività in argomento sono variati, deve presentare anche il modello "**ARC**" compilato nelle sezioni "**Modifiche**" e "**Requisiti**"; nel caso di più soggetti deve essere allegato per ciascuno di essi anche il modello **intercalare "Requisiti"**.

MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPRESA DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO

Il D.M. 26 ottobre 2011 prevede due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

1. modifiche inerenti le persone o i legali rappresentanti o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa;
2. modifiche inerenti l'attività (inizio, modifica o cessazione dell'attività da parte dell'impresa).

Per queste modifiche “dovrebbe” essere compilata sia la modulistica registro imprese/r.e.a. sia la modulistica ministeriale (Modello “ARC” Allegato A e modello intercalare “Requisiti”), tuttavia, considerato il fatto che molte di queste modifiche non richiedono la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività, diversamente da quanto genericamente previsto nel citato decreto ministeriale, si ritiene che non sia sempre necessaria anche la compilazione dell’Allegato A e/o del modello intercalare Requisiti e, al fine di “semplificare il procedimento”, si reputa sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a. secondo le regole generali previste per la pubblicità nel Registro delle imprese.

Pertanto, nell’ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l’attività) si possono distinguere modifiche che “non richiedono” e modifiche che “richiedono” la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l’applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale Allegato A – modello “ARC” e/o intercalare Requisiti.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) si riportano esempi di modifiche che **non richiedono** la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: nomina di amministratori o soci non legali rappresentanti), cessazione da parte di un soggetto che esercitava l’attività di agenzia o rappresentanza di commercio nell’impresa¹⁰ (per dimissioni, recesso, licenziamento), ecc.;
- modifiche inerenti l’attività: avvio dell’attività di rappresentante di commercio nel caso in cui l’impresa eserciti già l’attività di agente di commercio o viceversa, modifica del/i settore/i o dei prodotti oggetto del mandato, sospensione e ripresa dell’attività sospesa senza alcuna variazione dell’attività o delle persone che la esercitano, cessazione dell’attività, cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese, ecc.).

Rilevanti sono invece le modifiche che **richiedono** la verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell’attività dichiarata relativamente alle persone che svolgono l’attività per conto dell’impresa (a titolo esemplificativo: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri ad amministratori, nomina o sostituzione di preposto, assunzione di un dipendente che inizia ad esercitare

¹⁰ La cessazione dell’attività, da parte di un soggetto che la esercitava all’interno di un’impresa di agenzia o rappresentanza di commercio, potrebbe comportare ulteriori adempimenti in capo al soggetto cessato per i quali si rimanda al paragrafo “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE A REGIME”.

l'attività, ecc.) devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "Modifiche" del modello "ARC", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria (con compilazione della sezione "Requisiti" o, per i soggetti successivi al primo, con compilazione anche del/i modello/i intercalare "Requisiti").

A completamento del paragrafo si segnala, altresì, che le modifiche non inerenti l'attività o non inerenti l'esercizio della stessa da parte dei vari soggetti che operano nell'impresa, quindi modifiche che riguardino i dati essenziali dell'impresa (esempio modifica ditta, denominazione, ragione sociale, forma giuridica, trasferimento di sede nella provincia, ecc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/r.e.a.) senza compilazione del "Modello" Allegato A e/o modello intercalare "Requisiti".

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle imprese verifica la regolare compilazione¹¹ della modulistica registro imprese / r.e.a. inoltrata tramite l'applicativo Comunica e delle dichiarazioni sostitutive relativamente ai requisiti di legge auto dichiarati da parte dei soggetti obbligati nel **modello "ARC"** e nell'eventuale/i **modello/i intercalare "Requisiti"**, provvede a:

- evadere la pratica registro imprese / r.e.a.;
- assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio con apposita certificazione nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa dichiarante;
- rilasciare, quando sarà disponibile la consegna in modalità telematica e solo su espressa richiesta dell'interessato, la tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia ad ogni agente o rappresentante dell'impresa (ovvero ad ogni soggetto che ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità).

Nel caso in cui le successive verifiche effettuate dal Registro delle imprese su quanto auto dichiarato, relativamente ai requisiti posseduti dagli istanti in relazione all'attività dichiarata, dovessero risultare negative saranno avviate le procedure

¹¹ Come prime indicazioni operative per "regolare compilazione" della modulistica si intende quanto segue: 1. invio dell'istanza al Registro imprese competente per territorio; 2. il modello "ARC", compilato nelle varie sezioni, e il modello **intercalare "Requisiti"** devono essere sottoscritti dal/i soggetto/i dichiarante/i che ne assume/no la responsabilità penale ai sensi del D.P.R. 445/2000 in quanto trattasi di dichiarazioni sostitutive; 3. i soggetti dichiaranti del modello "ARC" e del modello **intercalare "Requisiti"** devono essere riferibili agli stessi soggetti per i quali si chiede l'iscrizione anche al Registro delle imprese; 4. regolare compilazione di tutti i campi e riquadri previsti nella modulistica ministeriale (ad es. indicazione delle date complete con mm/gg/anno).

di conformazione dell'attività (quando possibile ed entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento) prima dell'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in base alle vigenti disposizioni di cui all'art. 19 Legge 241/1990.

Contro il provvedimento inibitorio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in via alternativa al ricorso gerarchico è altresì ammesso il ricorso alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.

Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, il Registro delle imprese, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra descritti.

Nel caso in cui le successive verifiche effettuate sui requisiti auto dichiarati siano positive, il Registro delle imprese conclude il procedimento senza comunicare nulla all'impresa in quanto ha già provveduto all'iscrizione dell'avvio dell'attività e alla certificazione delle qualifiche corrispondenti essendo l'impresa già legittimata all'esercizio dell'attività sin dal momento della presentazione della Scia allo stesso Registro.

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio all'interno di un'impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. che consente a tali soggetti di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.

Invece non si iscrivono in questa apposita sezione le persone fisiche che, pur in possesso dei requisiti, non intendono esercitare l'attività (a qualsiasi titolo), né l'hanno mai esercitata alle dipendenze di imprese del settore e che alla data del 12 maggio 2012 non risultavano iscritte al soppresso ruolo.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione **“Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)”** del modello **“ARC”** con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto con l'impresa del settore, il modello deve essere presentato per via telematica con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese competente in base alla residenza del richiedente.

Si evidenzia che la cessazione dell'attività può essere conseguenza di fatti o atti strettamente collegati alla persona che chiede l'iscrizione, ad esempio licenziamento, dimissioni o recesso, ma può anche essere conseguenza di fatti allo stesso completamente estranei, come ad esempio la cessazione dell'attività da parte dell'impresa presso la quale operava. In ogni caso la cessazione dell'attività da parte del soggetto interessato deve sempre essere certa e comprovata dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione nell'apposita sezione (es. lettera di licenziamento) oppure dalle notizie che risultano già iscritte sulla posizione registro imprese/r.e.a. dell'impresa presso la quale l'interessato esercitava l'attività.

Tale richiesta comporta la cancellazione dell'ex – agente o rappresentante dalla posizione r.e.a. dell'impresa di provenienza¹² e, nel caso in cui il soggetto interessato abbia richiesto la tessera personale di riconoscimento, la restituzione della stessa per tutto il periodo della sua inattività.

¹² Ciò significa che uno stesso evento viene ad assumere rilevanza, divenendone l'oggetto, con riguardo a due distinti procedimenti: uno finalizzato a comunicare la modifica intervenuta sulla posizione dell'impresa presso la quale il soggetto esercitava l'attività, che deve essere avviato a cura del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di agenzia o di rappresentanza (vedasi paragrafo MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPRESA DI AGENZIA O DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO); l'altro finalizzato ad attribuire una posizione REA al soggetto che ha cessato l'attività affinché lo stesso possa conservare nel tempo il requisito professionale posseduto, quest'ultimo procedimento deve essere avviato a cura del soggetto medesimo secondo le istruzioni sopra descritte. Si evidenzia infine che i due procedimenti sono indipendenti, sussistendone tutte le condizioni necessarie, così come sono diversi i termini e i soggetti tenuti ad effettuare le due comunicazioni al Registro delle imprese.

Nel caso contrario, ovvero qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. re-inizi a svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione "**Requisiti**" del modello "**ARC**" o il modello **intercalare "Requisiti"**¹³.

¹³ Anche per questa ipotesi si tratta di due domande distinte: una finalizzata a denunciare l'avvio dell'attività come impresa o all'interno di un'impresa e presentata a cura del titolare o dell'amministratore, l'altra finalizzata alla cancellazione dalla sezione speciale del r.e.a. presentata dalla persona che ha avviato l'attività.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I requisiti di idoneità previsti dalla legge (requisiti professionali e di onorabilità) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo¹⁴, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) dagli eventuali preposti a tale ramo di attività e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante per conto dell'impresa (ad es. dipendenti).

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante di società compila la sezione "**Requisiti**" del modello "**ARC**", i soggetti successivi a quelli già indicati compilano ciascuno un modello **intercalare "Requisiti"**.

REQUISITI PROFESSIONALI

(verifiche: Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale, Archivio nazionale del Registro delle imprese)

I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), d), sono tra loro alternativi:

a) **titolo di studio**: aver conseguito

- il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali ad indirizzo commerciale (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

oppure

- il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ad indirizzo commerciale (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

oppure

- il titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

b) **corso professionale**: aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;

¹⁴ Si precisa che l'obbligo di iscrizione non sussiste soltanto per quei soci che dall'atto costitutivo risultino partecipare al solo capitale, con esplicita esclusione dall'amministrazione e dalla rappresentanza della società (Parere del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato prot. n. 560358 del 24 febbraio 1999).

c) **esperienza professionale**¹⁵:

c. 1) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia, alle dipendenze di un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, purchè la prestazione lavorativa (comprovata con idonea documentazione) sia stata svolta:

- con qualifica di **viaggiatore piazzista**
- oppure con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite e quindi deve trattarsi di un **lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite**¹⁶ (ad esempio inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio, oppure al 6° o al 7° livello del contratto dell'industria);

c. 2) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di **titolare**¹⁷, **legale rappresentante**, **coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all'I.N.P.S.** presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, o attività di agenzia o rappresentanza di commercio.

d) **altri casi particolari** (in alternativa a quelli indicati alle lettere a), b) e c)

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo) titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;

oppure (opzione possibile fino al 12 maggio 2017¹⁸) di essere stato iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto

15 Non può essere ritenuta utile ai fini del riconoscimento del requisito l'attività formativa (**contratto di formazione lavoro**) svolta per ventiquattro mesi alle dipendenze di un'impresa in quanto il biennio di formazione non può essere considerato attività (Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3092/C del 10 dicembre 1985 e n. 3329/C del 4 marzo 1994).

Invece, per l'acquisizione del requisito in parola sarà utilmente valutabile l'esperienza maturata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (**part-time**), con l'avvertenza che tale periodo lavorativo andrà valutato secondo criteri di proporzionalità, per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato, sarà computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno (Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3597/C del 27 gennaio 2006).

16 L'attività di agente di assicurazione regolarmente iscritto all'Albo nazionale non è equiparabile a quella di lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 10 dicembre 1985).

17 Rientra in tale ipotesi anche il titolare di impresa artigiana che abbia venduto i suoi stessi prodotti (Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3092/C del 10 dicembre 1985).

18 Termine previsto dall'art. 10, comma 3, del D.M. 26 ottobre 2011: l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del citato decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

dalla C.C.I.A.A. senza essere stato iscritto nell'apposita sezione r.e.a. (transitorio). Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso ruolo;

oppure di essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di commercio.

REQUISITI DI ONORABILITÀ

(verifiche: casellario giudiziale, Questura, controllo antimafia effettuato da Infocamere utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma)

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423¹⁹; della legge 10 febbraio 1962, n. 57, della legge 31 maggio 1965, n. 575¹⁹, della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- di non essere interdetto o inabilitato;
- di non stato essere condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (dall'art. 314 all'art. 360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) , furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.);
- di non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

AVVERTENZE - REQUISITI DI ONORABILITÀ

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo

¹⁹ A decorrere dal 13 ottobre 2011 la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, in particolare i richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011.

comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*) la sentenza di condanna definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

Si ricorda infine che la **condanna a pena condizionalmente sospesa** (art. 163 c.p.) ha valenza impeditiva e ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità.

INCOMPATIBILITÀ

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INPS, Agenzia delle Entrate)

L'esercizio dell'attività di agenzia o rappresentanza svolta in forma di impresa è incompatibile:

- con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto);
- con l'esercizio dell'attività per le quali era prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori;
- con l'esercizio dell'attività per le quali è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori ovvero con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio Registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della **"Scia"**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto (es. requisiti di incompatibilità e di onorabilità). Anche le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette a verifica dinamica del possesso dei requisiti.

Il Conservatore del Registro delle imprese che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel r.e.a. e determina l'annotazione nello stesso r.e.a. della cessazione dell'attività medesima.

Il Conservatore del Registro delle imprese che, nei termini del procedimento avviato, verifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge archivia con esito positivo il procedimento senza nulla comunicare all'impresa.

PROVVEDIMENTI INIBITORI DELL'ATTIVITÀ

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio avviene nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti di onorabilità;
2. incompatibilità;
3. interdizione o inabilitazione legale;

e comporta la cancellazione del soggetto e/o dell'impresa dalla qualifica di agente o rappresentante di commercio oltre che la cessazione d'ufficio dell'attività esercitata dal registro delle imprese/r.e.a. Il provvedimento di cancellazione è annotato ed iscritto per estratto nel r.e.a.

A detto provvedimento accedono gli uffici del Registro delle imprese, nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contro i provvedimenti, adottati dal Conservatore del Registro delle imprese, inibitori dell'avvio dell'attività (mancanza di un requisito di legge auto dichiarato nel modello ARC sezione Scia o nel modello ARC – sezione Modifiche e Requisiti – o nel modello intercalare Requisiti) o di prosecuzione dell'attività (divieto di esercizio dell'attività in caso di sopravvenuta mancanza di un requisito di legge in occasione del procedimento di verifica dinamica dei requisiti), così come contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico. Si ricorda che contro i succitati provvedimenti è altresì ammesso, in via alternativa al ricorso gerarchico, il ricorso alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.

MODULISTICA²⁰

Per avviare qualsiasi procedimento relativo all'attività di agente o rappresentante di commercio occorre sempre compilare ed inviare tramite la Comunicazione unica al Registro delle imprese almeno due tipologie di modelli: la modulistica informatica registro imprese/r.e.a. e la modulistica ministeriale specifica per l'attività in questione, anche questa informatica, da presentare sotto forma di file in formato XML, quale allegato alla modulistica registro imprese/r.e.a.²¹

La modulistica ministeriale per l'attività di agente o rappresentante di commercio è la seguente:

- modello **"ARC"** suddiviso in:
 - A) impresa di esercente attività di agente o rappresentante di commercio (compilare la sezione anagrafica impresa, la sezione "Scia" e "Requisiti", eventuali sezioni "Modifiche");
 - B) impresa iscritta nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentante di commercio ed attiva nel periodo transitorio (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione "Aggiornamento posizione ri/r.e.a.") – modello utilizzabile fino al 12 maggio 2013 – art. 10, comma 1, D.M. 26 ottobre 2011;
 - C) agente o rappresentante di commercio inattivo - fase "a regime" (compilare la sezione "Iscrizione apposita sezione a regime") – art. 7 D.M. 26 ottobre 2011;
 - D) agente o rappresentante di commercio iscritto al soppresso ruolo ed inattivo nel periodo transitorio (compilare la sezione "Iscrizione apposita sezione transitorio") – modello utilizzabile fino al 12 maggio 2013 - art. 10, comma 2, D.M. 26 ottobre 2011;
 - E) modifiche inerenti il personale o l'attività d'impresa (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione "Modifiche") – articolo 9 D.M. 26 ottobre 2011;
- modello **intercalare "Requisiti"** per l'indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dal preposto, nonché dai soggetti che svolgono a

²⁰ L'apposita modulistica ministeriale da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica deve essere individuata con i seguenti codici documenti: **"C34"** per il modello **"ARC"** e **"C35"** per il modello **intercalare "Requisiti"**. Per le modificazioni che non richiedono la denuncia dei requisiti si deve comunque compilare il modello **"ARC"** nella sezione modifiche codice documento **"C34"**.

²¹ La modulistica informatica registro imprese/r.e.a. che consente l'allegazione della modulistica ministeriale modello "ARC" – Allegato A - e modello intercalare "Requisiti" – Allegato B – è soltanto quella dell'applicativo Comunica Starweb (anche per le società) oppure quella degli altri programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con Decreto Ministeriale 29 novembre 2011, mentre l'integrazione non è stata sviluppata in ambiente Fedra Plus.

qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa.

COSTI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Impresa in un giorno – inizio dell’attività di agente o rappresentante: impresa individuale²² e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base	I1 ²³ / I2 /UL ²³ e Int.P	S5 / UL ²³ / Int.P	S5 / UL ²³ / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello “ARC” – sezioni “SCIA”- “Requisiti” ed eventuale “modello intercalare Requisiti”	Modello “ARC” – sezioni “SCIA”- “Requisiti” ed eventuale “modello intercalare Requisiti”	Modello “ARC” – sezioni “SCIA”- “Requisiti” ed eventuale “modello intercalare Requisiti”
Termine	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività ²⁴	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività ²⁴	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività ²⁴
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	Se dovuta per l’istanza al Registro delle imprese	NO	NO ²⁵
• Concessione governativa	€ 168,00	€ 168,00	NO ²⁵

22 Questa tabella si applica all’impresa individuale che avvia l’attività di agente o rappresentante di commercio contestualmente alla costituzione o all’impresa individuale, già costituita inattiva, che diventa attiva per l’attività in argomento.

23 Si rammenta che per l’iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Registro delle imprese.

24 La data di inizio dell’attività, la data di sottoscrizione della modulistica informatica devono coincidere con la data di invio della Comunicazione unica che, di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica.

25 Esenzione totale dell’imposta di bollo per le cooperative sociali (in quanto Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97).

2. Modifiche società: nomina di un nuovo legale rappresentante (di impresa che già esercita l'attività di agente o rappresentante)

	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili		
(Già modello base)	S2 / S3 / Int.P	S2 / S3 / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "ARC" sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"	Modello "ARC" sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"
Termine	Entro 30 giorni dall'evento ²⁶	Entro 30 giorni dall'evento ²⁶
Costi amministrativi		
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	SI	NO ²⁵
• Concessione governativa	168,00	NO ²⁵

3. Modifiche: sostituzione, aggiunta preposto (non legale rappresentante) che esercita l'attività di agente o rappresentante per conto di impresa già attiva

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base)	I2 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"
Termine	Entro 30 giorni dall'evento ²⁶	Entro 30 giorni dall'evento ²⁶	Entro 30 giorni dall'evento ²⁶
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁵
• Concessione governativa	€ 168,00	€ 168,00	NO ²⁵

²⁶ Si evidenzia che i requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti già alla data dell'accettazione della carica o alla data di nomina o assunzione della qualifica di legale rappresentante; si rappresenta altresì che la certificazione dei requisiti al R.E.A. della qualifica di intermediario deve essere comunque preventiva al compimento di operazioni di promozione o conclusione dell'affare da parte della persona neo - nominata.

4. Iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A. a regime (persona fisica che cessa di svolgere l'attività di agenzia o rappresentanza all'interno di un'impresa)

	Persona fisica
Comunica Starweb o altri programmi compatibili	
(Già modello base	I1 ²⁷ / I2)
Modulistica Ministeriale	Modello "ARC" – sezione "Iscrizione apposita sezione (a regime)"
Termine	Entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività all'interno dell'impresa
Costi amministrativi	
• Diritti di segreteria	€ 18,00
• Imposta di bollo	€ 14,62
• Concessione governativa	NO

5. Cancellazione dall'apposita sezione del R.E.A. a regime (persona fisica che inizia a svolgere l'attività di agente o rappresentante come imprenditore individuale o per conto di un'impresa del settore)

	Persona fisica
Comunica Starweb o altri programmi compatibili	
(Già modello base	I2)
Modulistica Ministeriale	-
Termine	Lo stesso giorno in cui inizia a svolgere l'attività
Costi amministrativi	
• Diritti di segreteria	NO
• Imposta di bollo	NO
• Concessione governativa	NO

6. Regime transitorio – impresa di agenzia o rappresentanza di commercio attiva

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base	I2 / UL e Int.P	S5 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "ARC", sezione "Aggiornamento posizione RI"	Modello "ARC", sezione "Aggiornamento posizione RI"	Modello "ARC", sezione "Aggiornamento posizione RI"
Termine	Entro il 12 maggio 2013	Entro il 12 maggio 2013	Entro il 12 maggio 2013
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁵
• Concessione governativa	NO	NO	NO ²⁵

27 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A.

7. Regime transitorio – persona fisica che non svolge l’attività di agente o rappresentante – iscrizione apposita sezione del R.E.A. (transitorio)

	Persona fisica
Comunica Starweb o altri programmi compatibili	
(Già modello base)	I1 ²⁶ / I2)
Modulistica Ministeriale	Modello “ARC” – sezione “Iscrizione apposita sezione transitorio”
Termine	Entro il 12 maggio 2013
Costi amministrativi	
• Diritti di segreteria	€ 18,00
• Imposta di bollo	€ 14,62
• Concessione governativa	NO

8. Iscrizione nel registro imprese/r.e.a. del c.d. “agente libero”

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base)	I2 /UL e Int.P	S5 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello “ARC”, sezione “Scia” – “Requisiti” - o eventuale “modello intercalare Requisiti” - NOTE	Modello “ARC”, sezione “Scia” – “Requisiti” o eventuale “modello intercalare Requisiti” - NOTE	Modello “ARC”, sezione “Scia” – “Requisiti” o eventuale “modello intercalare Requisiti” - NOTE
Termine	Entro il 12 maggio 2013	Entro il 12 maggio 2013	Entro il 12 maggio 2013
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	Se dovuta per l’istanza al Registro delle imprese	NO	NO ²⁵
• Concessione governativa	€ 168,00	€ 168,00	NO ²⁵

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE O DI RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - LEGGE 204/1985 (elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Diplomi di qualifica professionale:

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- addetto alla contabilità d'azienda
- addetto alla segreteria d'azienda
- addetto alle aziende di spedizioni e trasporto
- addetto alla conservazione dei prodotti alimentari
- addetto agli uffici turistici
- addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- operatore gestione aziendale
- operatore impresa turistica

Diplomi di maturità professionale

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- analista contabile
- segretario d'amministrazione
- operatore commerciale
- operatore commerciale dei prodotti alimentari
- tecnico delle attività alberghiere
- operatore turistico

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- tecnico gestione aziendale
- tecnico impresa turistica
- tecnico dei servizi turistici
- tecnico dei servizi della ristorazione

DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986: i titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado di “indirizzo commerciale” sono quelli rilasciati da tutti gli Istituti tecnici/commerciali con le relative specializzazioni: indirizzo amministrativo–indirizzo commerciale, nonché da tutti gli Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e dagli Istituti tecnici per il turismo, e in particolare:

- ragioniere
- perito commerciale
- programmatore
- perito sezione commercio con l'estero

LAUREE QUINQUENNALI AD INDIRIZZO COMMERCIALE O GIURIDICO

(Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986)

- economia e commercio
- giurisprudenza
- scienze politiche
- scienze economiche marittime e statistiche
- scienze statistiche
- sociologia
- scienze economiche
- scienze economico-bancarie
- economia politica
- scienze bancarie e assicurative
- economia aziendale
- relazioni pubbliche (*parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 3535 del 4 novembre 2011*)

LAUREE TRIENNALI – NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

CLASSI DI LAUREE D.M. 509/99²⁸		CLASSI DI LAUREE D.M. 274/04²⁹	
02 -	Scienze dei servizi giuridici	L-14	Scienze dei servizi giuridici
17 -	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
19 -	Scienze dell'amministrazione	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
28 -	Scienze economiche	L-33	Scienze economiche
31 -	Scienze giuridiche	L-14	Scienze dei servizi giuridici

LAUREE QUINQUENNALI – NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509/99²⁸		CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 274/04³⁰	
19/S -	Finanza	LM-16	Finanza
22/S -	Giurisprudenza	LMG/01	Giurisprudenza
64/S -	Scienze dell'economia	LM-56	Scienze dell'economia
71/S -	Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S -	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S -	Scienze economico-aziendali	LM-77	Scienze economico-aziendali
102/S -	Teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica	LMG/01	Giurisprudenza

28 Lauree valide ai fini dell'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio in quanto rientranti nelle classi individuate dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 9 marzo 2006.

29 Equiparazioni tra classi di lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 effettuate in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009.

30 Equiparazioni tra lauree specialistiche (LS) di cui all'ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui all'ex decreto n. 270/2004 effettuate in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009.

APPENDICE

REGIME TRANSITORIO

Le norme transitorie previste dall'art. 10 del D.M. 26 ottobre 2011 individuano le modalità per l'aggiornamento dei dati contenuti nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio nel Registro delle imprese o nel r.e.a., a richiesta e su domanda dei soggetti interessati, **entro il termine** perentorio e decadenziale del **12 maggio 2013**.

I soggetti interessati a tale migrazione, secondo due diverse modalità procedurali, sono:

- a) le **imprese che svolgono l'attività di agente o rappresentante di commercio attive** e iscritte nel soppresso Ruolo alla data del 12 maggio 2012;
- b) le **persone fisiche** iscritte nel soppresso Ruolo che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono l'attività di agente o rappresentante di commercio presso alcuna impresa.

a) IMPRESE DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO ATTIVE

Questa procedura può essere utilizzata solo dalle **imprese** che, alla data del 12 maggio 2012, siano **attive** (ovvero svolgano attività di agenzia e/o rappresentanza di commercio) al Registro delle imprese e contemporaneamente iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. La anagrafiche di queste imprese certificate nel Registro delle imprese devono essere corrispondenti alle anagrafiche iscritte nel citato Ruolo, ciò significa che alla data di presentazione della domanda di aggiornamento dati:

1. i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) devono essere i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso Ruolo;
2. i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità descritte nell'apposito paragrafo di questo Prontuario;
3. l'impresa plurilocalizzata deve aver già iscritto nel r.e.a. l'unità locale/i nella/e quale/i esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio

completa dell'indicazione per ognuna di essa del preposto o del dipendente in possesso dei requisiti in quanto iscritto al soppresso Ruolo. Si informa che tale preposto deve essere stato nominato in via esclusiva solo per questa unità locale non potendo rivestire tale qualifica per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese.

Le imprese che si trovano nelle condizioni sopra descritte compilano la sezione **“Aggiornamento posizione RI/REA”** del modello **“ARC”** per ciascuna sede o unità locale indicando per ogni soggetto interessato i seguenti dati:

- nome e cognome,
- il codice fiscale,
- il numero, la data e la sigla della provincia relativa alla Camera di commercio in cui la persona risulta essere regolarmente iscritta nel sopra citato Ruolo (*dati disponibili fino al 7 maggio 2010*);
- il numero e la data del protocollo dell'Ufficio del registro delle imprese o dell'Ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli³¹ al quale è stata allegata la dichiarazione di inizio attività (DIA) / comunicazione di inizio attività (CIA) / segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)³² di agente o rappresentante di commercio e la sigla della provincia relativa alla Camera di commercio in cui la persona risulta essere regolarmente iscritta nel sopra citato Ruolo (*dati disponibili dall'8 maggio 2010 in poi*).

L'impresa inoltra per via telematica la richiesta di aggiornamento della propria posizione con indicazione dei nominativi di tutti i legali rappresentanti e soggetti che svolgono l'attività di agente e rappresentante di commercio per conto dell'impresa comprensiva anche dell'indicazione dei nominativi dei preposti in caso di attività esercitata in più sedi o unità locali sia in provincia che fuori provincia. La sezione **“Aggiornamento posizione RI/REA”** compilata con l'indicazione dei soggetti sopraccitati va presentata tramite l'applicativo Comunica al Registro imprese competente per la sede principale e, nel caso di impresa plurilocalizzata, deve essere indicato nel riquadro Note del modello ministeriale quali dei soggetti elencati siano preposti e per quali localizzazioni, anche se queste sono ubicate fuori provincia.

³¹ Questa indicazione vale solo per le anagrafiche iscritte in via provvisoria nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio nel periodo intercorrente tra la data dell'8 maggio 2010 e la data del 11 maggio 2012 (data di piena applicazione delle disposizioni adottate dal D.M. 26 ottobre 2011) durante il quale gli uffici camerale, in applicazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 6 maggio 2010, punto 13.3, hanno iscritto i soggetti richiedenti nel sopraccitato Ruolo al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio dei dati al Registro imprese / r.e.a.

³² Il modello procedimentale della DIA differita di cui all'art. 19 L. 241/90 (dichiarazione di inizio attività – DIA – decorso del tempo di almeno trenta giorni – comunicazione di inizio attività – CIA) è stato sostituito con la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA – nuova versione del medesimo articolo 19 introdotta dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si richiama sul punto anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10 agosto 2010).

L'impresa plurilocalizzata è altresì tenuta a presentare la sezione "**Aggiornamento posizione RI/REA**" presso ogni posizione (numero REA) fuori della provincia della sede ove esercita l'attività con l'indicazione del soggetto preposto a tale localizzazione.

Le imprese che, alla data dell'aggiornamento dei dati non si trovano nelle condizioni sopra descritte, non potranno presentare la richiesta di "Aggiornamento posizione RI/REA", ma dovranno "**regolarizzare**" la propria posizione con le seguenti modalità procedurali:

1. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) non sono i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso Ruolo, l'impresa dovrà presentare il **modello "ARC" – sezione "Modifiche"** e sezione o intercalare "**Requisiti**" con indicazione dei requisiti di idoneità di tutti i soggetti obbligati (sia per quelli già iscritti al soppresso Ruolo sia per quelli non iscritti);
2. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità si dovessero trovare medio tempore in situazioni di incompatibilità devono preventivamente rimuovere le stesse tramite sostituzione della/e persona/e incompatibile/i con altra/e in possesso dei requisiti oppure tramite la cessazione dell'attività da presentare al competente Registro imprese;
3. l'impresa plurilocalizzata, che non abbia già iscritto per ogni localizzazione in cui svolge l'attività di agente o rappresentante di commercio un preposto o dipendente in possesso dei requisiti, deve presentare al Registro imprese competente in cui risulti aperta detta localizzazione, il **modello "ARC" – compilato nella sezione "Modifiche"** e il **modello intercalare "Requisiti"** per ogni soggetto che opera nell'unità locale (procuratore, preposto, dipendente); tale soggetto deve essere preposto esclusivamente per tale localizzazione non potendo rivestire tale qualifica per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese. Si ricorda che per le localizzazioni fuori provincia della sede non è necessario compilare la sezione "Requisiti" del modello, ovvero l'intercalare "Requisiti", per i soggetti che abbiano già provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio Registro imprese della sede; tuttavia per ogni unità locale ove viene esercitata l'attività è necessario presentare la nomina esclusiva del soggetto che opera nella stessa.

Alle imprese che presentano la richiesta di "Aggiornamento posizione RI/REA" o

la richiesta di “regolarizzazione” della propria posizione non verrà rilasciato alcun tesserino di riconoscimento.

Infine, il Registro delle imprese avvierà d’ufficio le procedure di inibizione alla continuazione dell’attività in argomento nei confronti di quelle imprese che non avranno presentato la domanda di aggiornamento dei propri dati entro il termine ultimo del 12 maggio 2013.

b) PERSONE FISICHE (AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO NON SVOLGENTE L’ATTIVITÀ)

Al fine dell’aggiornamento della propria posizione le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 12 maggio 2012 che non svolgono l’attività presso alcuna impresa compilano, entro il termine ultimo del 12 maggio 2013, la sezione “**Iscrizione apposita sezione (transitorio)**” del modello “**ARC**” che deve essere presentato per via telematica con l’applicativo Comunica al Registro delle imprese competente in base alla residenza del richiedente, se trattasi di persona fisica che non sia già iscritta come imprenditore individuale per attività diversa da quella di agente o rappresentante di commercio, oppure in base alla sede dell’impresa individuale.

L’agente che non esercita l’attività e che non presenta la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione (transitorio) entro il 12 maggio 2013 decade dalla facoltà di potersi iscrivere nell’apposita sezione del r.e.a.; tuttavia la propria iscrizione personale nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività d’impresa fino al 12 maggio 2017 (termine massimo di cinque anni successivi all’entrata in vigore del D.M. 26 ottobre 2011).

Si rappresenta che l’apposita sezione del r.e.a. (transitorio) è una c.d. “area di parcheggio a pagamento” per coloro i quali hanno la necessità di conservare il requisito professionale; al contrario, l’agente che è in possesso dell’idoneo titolo di studio non ha alcuna necessità di iscriversi in tale sezione.

c) c.d. “AGENTE LIBERO” - REGOLARIZZAZIONE

Per “agente libero” si intende l’impresa, sia individuale che collettiva, in possesso di mandato di agenzia, iscritta al Registro delle imprese ed attiva (ovvero che svolge l’attività di agente o rappresentante di commercio alla data del 12 maggio 2012), senza essere stata iscritta nell’apposito Ruolo camerale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Tale situazione è stata originata dalla nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 30 aprile 1998 nel procedimento C-215/97 (causa Bellone-Yokohama S.p.A.) la quale, richiamandosi alla direttiva comunitaria 86/653/CEE concernente il coordinamento degli stati membri relativi agli agenti commerciali indipendenti, ha ritenuto che quest'ultima non consenta ad una normativa nazionale di subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito ruolo.

Il Ministero delle Attività Produttive, con propria Lettera Circolare protocollo n. 515654 dell'11 dicembre 2001, ebbe modo di pronunciarsi sulla vicenda rappresentando che la direttiva comunitaria in questione aveva inteso fissare in modo tassativo solo i requisiti di validità del contratto, quindi di considerare validi i contratti conclusi da agenti non iscritti, non intervenendo in alcun modo sulla questione dell'iscrizione dell'agente commerciale in un albo, lasciando agli Stati membri la cura di imporre, ove essi l'avessero ritenuto opportuno, l'iscrizione in un apposito albo o ruolo per rispondere a talune esigenze amministrative. Infatti la citata Circolare invitava le Camere a considerare quanto meno opportuna l'iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio ai fini dell'esercizio dell'attività agenziale.

Come conseguenza di quanto anzi detto vi furono comportamenti difformi tra le varie Camere di commercio, corroborati anche da varie interpretazioni dei singoli Giudici del registro delle imprese, riassumibili in due principali orientamenti: secondo il primo il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio era, di fatto, soppresso e quindi le imprese di agenzia o rappresentanza si iscrivevano direttamente al Registro delle imprese senza alcuna verifica dei requisiti; secondo un altro orientamento l'iscrizione al Ruolo era facoltativa, se tale iscrizione veniva volontariamente richiesta vi era la relativa verifica dei requisiti, altrimenti era consentita l'iscrizione diretta al Registro delle imprese per lo svolgimento dell'attività in argomento senza preventiva iscrizione al Ruolo.

Sulla base di quanto riassunto e fino all'8 maggio 2010 si sono iscritti nei vari registri delle imprese soggetti svolgenti le attività di agenti o rappresentanti di commercio, senza essere previamente iscritti nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; soggetti che ad oggi non possono transitare nel registro delle imprese/ r.e.a., ai sensi dell'art. 10 D.M. 26 ottobre 2011, poiché occorre accertare *ex novo* il possesso dei requisiti di legge.

Pertanto le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, svolgono l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio in forma c.d. "libera", cioè senza essere state iscritte nel soppresso Ruolo, in possesso del mandato di agenzia, devono presentare, entro

il termine ultimo del 12 maggio 2013, il modello “**ARC**” sezione “**Scia**” e sezione “**Requisiti**” o eventuale **modello Intercalare “Requisiti”** per la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e incompatibilità da parte del titolare, dei legali rappresentanti di società e di tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività agenziale per conto dell’impresa. Se necessario ed in base alle risultanze di ogni registro delle imprese, tali soggetti dovranno anche precisare l’attività a suo tempo denunciata, purchè non siano intervenute *medio tempore* modifiche nei prodotti o nei settori trattati, come “agente e/o rappresentante di commercio in”.

L’assegnazione all’impresa della qualifica di agente o rappresentante di commercio è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell’impresa e avrà decorrenza dalla stessa data di presentazione della Scia.

Infine, il Registro delle imprese avvierà d’ufficio le procedure di inibizione alla continuazione dell’attività in argomento nei confronti di quelle imprese, c.d. “agenti liberi”, che non avranno presentato la domanda di regolarizzazione dei propri dati entro il termine del 12 maggio 2013, in quanto prive dei requisiti di idoneità previsti per il legittimo esercizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio (articolo 5 Legge n. 204/1985).